



ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 – Tel. n. 06854461 – Codice Fiscale n. 02796270581

DIREZIONE GENERALE

**Area Contributi e Prestazioni
Ufficio Normativa e Circolari**

MESSAGGIO N. 2 DEL 26/01/2009

A tutte le Imprese dello spettacolo

Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività
nel campo dello spettacolo

A tutte le società che intrattengono rapporti
economici con sportivi professionisti

Alle Direzioni Interregionali, Sedi
Compartimentali e Sezioni Distaccate

Alle Aree, Direzioni e Coordinamenti
Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

e, p.c., Al Sig. Commissario Straordinario

LORO SEDI

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ex articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006. Decreto ministeriale 24 ottobre 2007.

Come noto, la legge n. 296/2006, all'art. 1, commi 1175 e 1176 della l. n. 296/2006, ha previsto che la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale sia subordinata - fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), demandando alla emanazione di un apposito decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione di dette disposizioni.

All'uopo, è intervenuto il decreto ministeriale 24 ottobre 2007 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30/11/2007 ed entrato in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione - che, come disposto dal comma 1176, l. n. 296/2006, ha definito le modalità di rilascio e i contenuti analitici del DURC nonché le tipologie di irregolarità pregresse di natura previdenziale e in materia di condizioni di lavoro in presenza delle quali detto certificato potrà essere rilasciato.

In particolare, con circolare n. 5 del 30 gennaio 2008, il Ministero del lavoro ha illustrato i contenuti del citato decreto, nonché ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi anche in ordine alla nozione di “*benefici normativi e contributivi*” individuandone la tipologia ed elaborando un elenco, meramente esemplificativo, delle agevolazioni maggiormente richieste dai datori di lavoro; agevolazioni che, come premesso, sono condizionate al possesso del documento unico di regolarità contributiva, oltre che al rispetto degli altri “*obblighi di legge*” e degli “*accordi e contratti collettivi*”.

Con riferimento all’ambito soggettivo, si tiene a precisare che l’art. 2 del decreto in oggetto individua tra i soggetti tenuti al rilascio del DURC, oltre all’INPS e all’INAIL, anche gli “*altri Istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria*”, previa apposita convenzione con i medesimi Istituti.

Detta previsione trova la sua *ratio* nella circostanza che il DURC è una certificazione che interessa l’intera posizione contributiva aziendale che non può prescindere dalla valutazione di regolarità anche nei confronti delle altre gestioni assicurative diverse da quelle tradizionali gestite da INPS e INAIL.

Sul punto, il Ministero del lavoro, nell’ambito della circolare n. 5/2008 citata, ha precisato che “*nelle more della stipulazione delle citate convenzioni gli Istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL continueranno a rilasciare le rispettive certificazioni di regolarità contributiva, in relazione alle varie finalità richieste dalla disciplina normativa*”.

Pertanto, fino a quando non sarà perfezionata la stipula di apposita convenzione con gli altri Istituti previdenziali, le imprese del settore, per quanto di competenza Enpals continueranno a richiedere le consuete attestazioni di regolarità contributiva (quali, a titolo esemplificativo, l’attestazione liberatoria, il certificato di agibilità, etc.) nelle ipotesi previste dalla normativa previdenziale del settore di riferimento.

In ogni caso, si raccomanda ai datori di lavoro di mantenersi al corrente ed in regola con gli adempimenti contributivi ed informativi nei confronti dell’Enpals, in quanto le disposizioni in trattazione si inseriscono in un quadro più ampio di interventi normativi finalizzati al contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva.

Si sottolinea, da ultimo, come il legislatore subordinando la fruizione delle misure agevolative al requisito della regolarità contributiva, abbia inteso favorire la creazione di un sistema che concretamente premi le imprese in regola con gli adempimenti ai fini previdenziali.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Massimo Antichi*)